



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 38/15

Lussemburgo, 22 aprile 2015

Sentenza nella causa T-190/12
Tomana e altri / Consiglio e Commissione

Il Tribunale conferma le misure restrittive adottate nei confronti del sig. Johannes Tomana, procuratore generale dello Zimbabwe, e di altre 120 persone e società stabilite in tale paese

Tenuto conto della situazione nello Zimbabwe e, in particolare, delle gravi violazioni dei diritti umani perpetrate dal governo dello Zimbabwe, nel 2002 il Consiglio ha imposto misure restrittive (congelamento di capitali e divieto di ingresso o transito nel territorio dell'Unione) nei confronti di diverse persone e società stabilite in tale paese. Tali misure sono state prorogate più volte e l'elenco delle persone ed entità a cui si applicano è stato regolarmente modificato.

Il sig. Johannes Tomana, procuratore generale dello Zimbabwe, altre 109 persone (segnatamente alti funzionari e quadri della polizia e dell'esercito) e 11 società chiedono l'annullamento delle loro iscrizioni¹. Per giustificare le misure, fanno valere argomenti relativi all'assenza di base giuridica, alla violazione dell'obbligo di motivazione e a un errore manifesto di valutazione commesso dal Consiglio e dalla Commissione.

L'iscrizione del sig. Tomana è motivata nel modo seguente: «Coinvolto in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto». L'iscrizione delle altre 120 persone e società è motivata da ragioni in larga misura analoghe (in particolare, attività che presentano un legame chiaro con la politica di violenza, d'intimidazione e di violazione dei diritti fondamentali del popolo dello Zimbabwe).

Nella sua sentenza odierna, il Tribunale dell'Unione europea respinge il ricorso del sig. Tomana e degli altri 120 soggetti a cui si applicano le misure restrittive.

Per quanto riguarda, innanzitutto, l'assenza di base giuridica adeguata per giustificare le misure, il Tribunale ritiene che esse siano state imposte in ragione di asseriti comportamenti che rientravano nella strategia d'intimidazione e di violazione sistematica dei diritti fondamentali del popolo dello Zimbabwe. Inoltre, il Tribunale constata che la maggior parte delle persone e società a cui si applicano tali misure occupavano posizioni che consentivano di considerarle dirigenti dello Zimbabwe o ad essi associati e di giustificare, pertanto, per tale solo motivo, la loro iscrizione nell'elenco.

Per quanto riguarda la violazione dell'obbligo di motivazione, il Tribunale ritiene che, per la maggior parte delle persone e società, il riferimento alle funzioni esercitate prima o al momento dell'adozione degli atti è, di per sé, sufficiente a giustificare l'iscrizione nell'elenco. Per le altre, il Tribunale considera che sia necessario un riferimento ai comportamenti concreti che sono loro imputati e che un riferimento del genere sussista in ogni caso.

¹ Più precisamente, gli atti di cui è richiesto l'annullamento sono la decisione 2012/97/PESC del Consiglio, del 17 febbraio 2012, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 47 pag. 50), il regolamento di esecuzione (UE) n. 151/2012 della Commissione, del 21 febbraio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 49, pag. 2) e la decisione di esecuzione 2012/124/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2012 che attua la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 54, pag. 20).

Per quanto riguarda l'errore manifesto di valutazione, le persone e società fanno valere che il Consiglio e la Commissione sono incorsi in un errore del genere nel considerare che fossero soddisfatti i requisiti che giustificano la loro iscrizione nell'elenco. A tale proposito, il Tribunale constata che tale argomento è fondato sulla premessa errata secondo la quale le persone e società sembrano ritenere che le misure potessero applicarsi solo a persone o società le cui attività costituivano una seria minaccia per i diritti dell'uomo nello Zimbabwe.

Orbene, le misure restrittive si riferiscono anche ai «membri del governo dello Zimbabwe» nonché ad «ogni persona fisica o giuridica, entità od organismo loro associati»². Pertanto, la qualità di una persona o di un'entità, membro del governo dello Zimbabwe o ad esso associata, è, di per sé, sufficiente a giustificare l'adozione nei suoi confronti delle misure restrittive.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna ☎ (+352) 4303 2582

² Articoli 4 e 5 della decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L47 pag.50).